

Legge 4 gennaio 1994, n.10

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena

Art. 1

1. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena 'isole ed isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 novembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione.

Art. 2

1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal Comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministro della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.

Art. 3

A decorrere dall'entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dell'8 agosto 1980, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980; parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalità della presente legge.

Art. 4

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento delle discipline dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge.

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI *PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*